

# NOTIZIARIO

n.

**26**

**2025**

**CERTIFICAZIONE UNICA 2025 – SANZIONI E RAVVEDIMENTO PER INVIO TARDIVO**  
Riepilogo della disciplina

\*\*\*

**TRACCIABILITÀ SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA – LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE PER  
IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI**  
Riepilogo delle novità

\*\*\*

**CREDITO D'IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE TERZO TRIMESTRE 2023 – DOMANDE ENTRO IL 5  
AGOSTO**  
Analisi della procedura

### CERTIFICAZIONE UNICA 2025 - SANZIONI E RAVVEDIMENTO PER INVIO TARDIVO

Il **31.03.2025**, ha rappresentato il **termine ultimo** per l'**invio** all'**Agenzia delle Entrate**, da parte dei sostituti d'imposta, del **modello** di **Certificazione Unica – CU 2025** (anno d'imposta 2024), relativamente ai **redditi di lavoro dipendente** e **autonomo**.

In caso di invio tardivo o omesso della CU, il legislatore ha ammesso la **possibilità** di applicare il **ravvedimento operoso** ex art. 13 del D.lgs. 472/1997<sup>1</sup>, rendendo di fatto sanabili, con sanzioni ridotte, anche le irregolarità relative alla trasmissione delle certificazioni. Nella scheda, facciamo il punto sulle nuove scadenze, sulle sanzioni previste per le violazioni, e sulle modalità con cui è oggi possibile procedere al ravvedimento.

#### CERTIFICAZIONE UNICA 2025 - SANZIONI E RAVVEDIMENTO PER INVIO TARDIVO

##### PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate, con il [provvedimento n. 9454 del 15.01.2025](#), ha approvato il modello della **Certificazione Unica 2025** relativa al **periodo d'imposta 2024** e le relative istruzioni.

I sostituti d'imposta sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate, tramite la Certificazione Unica:

- ◆ i **dati fiscali, previdenziali, assistenziali** dei **redditi di lavoro dipendente** e **assimilati**;
- ◆ i **dati fiscali, previdenziali** (questi ultimi solo con riferimento a specifiche Casse) relativi ai **redditi di lavoro autonomo, provvigioni** e **diversi**;
- ◆ i **dati** relativi alle **locazioni brevi**.

La Certificazione, suddivisa in **CU Sintetica** e **CU Ordinaria**, oltre ai **dati "fiscali"**, contiene, per l'appunto, anche i **dati contributivi** ed ha valore dichiarativo. Pertanto, con l'invio all'Agenzia della CU Ordinaria, il sostituto:

- ◆ assolve l'adempimento dichiarativo relativamente ai dati in essa contenuti;
- ◆ è tenuto a presentare il **modello 770 soltanto per i dati non presenti nella CU** (è il caso, ad esempio, delle ritenute operate o versate, dei crediti vantati e del relativo utilizzo, dei compensi erogati a soggetti non residenti privi di codice fiscale).

<sup>1</sup> circolare n. 12/E del 31.05.2024.



Una delle **novità** delle **CU 2025** è la presenza di **3 scadenze** per la **presentazione telematica** delle certificazioni all' Agenzia Entrate.

Il **termine ultimo** per effettuare l'**invio telematico** all' AE dei **dati** relativi alle certificazioni uniche è fissato, in generale, al **17.03.2025** ovvero al:

<b>31.03.2025</b>	per le <b>certificazioni</b> relative ai <b>redditi di lavoro autonomo</b> , rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale
<b>31.10.2025</b>	per le <b>certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili</b> mediante la dichiarazione dei redditi <b>precompilata</b>

### NUOVI TERMINI DI INVIO

Con effetto dal periodo d'imposta 2024, sono state, quindi, introdotte **tre scadenze distinte** per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche (CU) all' Agenzia delle Entrate<sup>2</sup>.

Mentre ricordiamo che, per il periodo d'imposta 2023, le CU 2024 sono state trasmesse all' AE nel rispetto di due scadenze, in particolare:

- ◆ entro il **18.03.2024** per la generalità delle CU;
- ◆ entro il **31.10.2024** per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Come precisato dall' Agenzia Entrate<sup>3</sup>, **la scadenza del 31.10.2024** ha peraltro interessato, per l'anno d'imposta 2023, **anche le certificazioni contenenti redditi dichiarabili esclusivamente con il modello Redditi Persone Fisiche 2024**, come quelli di **lavoro autonomo cosiddetto "professionale"**.

**Con riferimento alle CU 2025**, l'**anticipo al 31.03.2025** della scadenza per l'**invio delle CU relative ai redditi di lavoro autonomo** rientranti nell'esercizio di arti o professioni in forma abituale, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di adempimenti tributari<sup>4</sup>, è stato

<sup>2</sup> La modifica è frutto del processo di semplificazione e razionalizzazione previsto dal D.lgs. 1/2024 (cd. "Decreto Adempimenti"), in particolare dall'art. 19.

<sup>3</sup> con la [risoluzione n. 13/E 04.03.2024](#).

<sup>4</sup> In ragione di quanto previsto dall'art. 19 del [Decreto Adempimenti](#) (D.lgs. 1/2024).

previsto in considerazione del fatto che, a partire dall'annualità 2024 e in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile la **dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati**, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti).



Per questo motivo è stata **anticipata la CU per i titolari di partita Iva dal 31 ottobre al 31 marzo**.

Inoltre, a partire dal modello CU 2025 per il 2024, sono stati esclusi i compensi corrisposti ai forfettari ([circolare n. 8/E del 11.04.2024](#)), posto che i dati necessari per il controllo formale dell'Agenzia sono resi disponibili con l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica (entrato in vigore per tutti i contribuenti forfettari a partire dal 01.01.2024).

TIPO DI CU	TERMINE
CU 2025 che certificano: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ redditi di lavoro dipendente e assimilati,</li> <li>◆ redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente</li> <li>◆ alcuni redditi diversi</li> <li>◆ contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi INAIL</li> <li>◆ corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi</li> </ul>	<b>17.03.2025</b> <b>(il 16.03 era domenica)</b>
CU 2025 relative ai redditi di <b>lavoro autonomo</b> rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale	<b>31.03.2025</b>
CU 2025 contenenti esclusivamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>redditi esenti da Irpef,</b></li> <li>◆ <b>redditi non dichiarabili mediante mod. 730 precompilato</b> (ad esempio redditi di soggetti titolari di Partita IVA diversi dai professionisti)</li> </ul>	<b>31.10.2025</b> <b>(stessa scadenza 770/2025)</b>

CU SINTETICA													
Consegna al percipiente (lavoratore dipendente, autonomo, agente o rappresentante, titolare di redditi diversi e da locazioni brevi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ entro il 17.03.2025 (in quanto il giorno 16 cadeva di domenica)</li> <li>◆ entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di interruzione del rapporto di lavoro</li> </ul>												
<b>SANZIONI</b>	<p>Per <b>ciascuna certificazione</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>errata,</b></li> <li>◆ <b>omessa,</b></li> <li>◆ <b>tardiva,</b></li> </ul> <p>è prevista una <b>sanzione</b> pari a <b>100,00 euro</b> (con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta)<sup>5</sup>.</p> <p> In caso di errata trasmissione, la <b>sanzione non si applica</b> se l'<b>errore</b> viene <b>corretto entro i 5 giorni successivi</b> alla scadenza.</p> <p>Qualora, poi, la correzione avvenga <b>entro 60 giorni</b>, le sanzioni sono <b>ridotte ad 1/3</b> e quindi in misura pari a <b>33,33 euro per ogni CU irregolare</b> (con un <b>massimo di 20.000 euro</b> per sostituto di imposta).</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>RITARDO</th> <th>SANZIONE PIENA</th> <th>SANZIONE MASSIMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entro 5 giorni dal termine ordinario (solo se errata)</td> <td>Nessuna</td> <td><b>Nessuna</b></td> </tr> <tr> <td>Oltre 5 giorni ed entro il 60° giorno dal termine ordinario</td> <td>33,33 € per ogni CU</td> <td><b>20.000 € per sostituto d'imposta</b></td> </tr> <tr> <td>Dal 61° giorno dal termine ordinario</td> <td>100 € per ogni CU</td> <td><b>50.000 € per sostituto d'imposta</b></td> </tr> </tbody> </table>	RITARDO	SANZIONE PIENA	SANZIONE MASSIMA	Entro 5 giorni dal termine ordinario (solo se errata)	Nessuna	<b>Nessuna</b>	Oltre 5 giorni ed entro il 60° giorno dal termine ordinario	33,33 € per ogni CU	<b>20.000 € per sostituto d'imposta</b>	Dal 61° giorno dal termine ordinario	100 € per ogni CU	<b>50.000 € per sostituto d'imposta</b>
	RITARDO	SANZIONE PIENA	SANZIONE MASSIMA										
Entro 5 giorni dal termine ordinario (solo se errata)	Nessuna	<b>Nessuna</b>											
Oltre 5 giorni ed entro il 60° giorno dal termine ordinario	33,33 € per ogni CU	<b>20.000 € per sostituto d'imposta</b>											
Dal 61° giorno dal termine ordinario	100 € per ogni CU	<b>50.000 € per sostituto d'imposta</b>											

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. 322/1998.

**RAVVEDIMENTO  
OPEROSO**

In passato, l'Agenzia delle Entrate **non ha ammesso la possibilità** di ricorrere al **ravvedimento operoso** in caso di **CU omessa, tardiva o errata**<sup>6</sup>.

L'Amministrazione finanziaria ha, però, cambiato orientamento<sup>7</sup>, evidenziando quanto segue:

- ◆ il Legislatore<sup>8</sup> ha ritenuto **ammissibile l'invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività** di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio;
- ◆ al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell'ordinamento tributario, tra i quali figura l'applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate, sul punto, le indicazioni fornite con la richiamata Circolare n. 6/E/2015;
- ◆ ne consegue che **è ammissibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso**<sup>9</sup>, laddove l'invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.



Dato che la **CU/2025** per il 2024 rappresenta un **adempimento con scadenza successiva al 01.09.2024**, troverà applicazione la **nuova disciplina del ravvedimento operoso**<sup>10</sup>.

Ad oggi, dunque, si rende applicabile anche a detto adempimento l'art. 13 D.lgs. 472/1997 che, nella sua versione attuale (per l'appunto modificata di recente dal D.lgs. 87/2024) prevede le seguenti **riduzioni sanzionatorie**:

- ◆ **1/9** del minimo, se la correzione avviene entro **90 giorni** dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- ◆ **1/8** del minimo, in caso di ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa **all'anno** nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- ◆ **1/7** del minimo, se la regolarizzazione ha luogo **oltre** il termine per la presentazione dichiarazione relativa **all'anno** nel corso del quale è stata commessa la violazione (fino a prescrizione).

<sup>6</sup> [circolare n. 6/E del 19.02.2015](#).

<sup>7</sup> con la [circolare n. 12/E del 31.05.2024](#).

<sup>8</sup> con l'art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. 322/1998.

<sup>9</sup> art. 13 del D.lgs. 472/1997.

<sup>10</sup> così come modificata dal "[Decreto Sanzioni](#)"<sup>10</sup>.

Per il versamento della sanzione tramite Mod. F24 va utilizzato il codice tributo 8911.

Applicando quanto sopra **al modello CU 2025**, le **sanzioni** possono essere così **rieplagate**.

Ritardo	Calcolo sanzione da ravvedimento	Sanzione dovuta
Entro il 5° giorno	Nessuna	<b>Nessuna</b>
Oltre il 5° giorno ma entro il 60° giorno	1/9 di € 33,33 per ogni CU	<b>€ 3,70 per ogni CU</b>
Oltre il 60° giorno ma entro il 90° giorno	1/9 di € 100 per ogni CU	<b>€ 11,11 per ogni CU</b>
Oltre il 90° giorno ma entro e fino al termine per la presentazione della CU 2026	1/8 di € 100 per ogni CU	<b>€ 12,50 per ogni CU</b>
Oltre il termine di presentazione della CU 2026 fino a prescrizione	1/7 di € 100 per ogni CU	<b>€ 14,29 per ogni CU</b>

#### Esempio

Si considerino quattro CU 2025 di lavoratori dipendenti non inviate all'Agenzia Entrate entro il 17.03.2025 (scadenza ordinaria). Il sostituto d'imposta le invia il 25.06.2025. In tal caso:

- ◆ certificazioni tardive = 4;
- ◆ giorni di ritardo = 98;
- ◆ sanzione da ravvedimento = 12,50 € per ogni CU;
- ◆ sanzione da versare = (12,50 x 4) = 50 €

## TRACCIABILITÀ SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA - LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Il recente “Decreto Fiscale 2025”<sup>11</sup> ha introdotto alcune **modifiche** alla disciplina del **reddito di lavoro autonomo/d’impresa** in tema di **tracciabilità** delle **spese**. Per entrambi, **l’obbligo di tracciabilità** delle spese di trasferta ai fini della deducibilità è **ora limitato a quelle sostenute in Italia**, all’estero si potranno usare anche i contanti. **Per i lavoratori autonomi**, inoltre, la tracciabilità viene **estesa anche alle spese di rappresentanza e agli omaggi**.

Rivediamo insieme le novità introdotte.

TRACCIABILITÀ SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA - LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI			
<b>PREMESSA</b>	<p>La “Legge di Bilancio 2025”<sup>12</sup> introduce <b>l’onere di pagamento con mezzi tracciabili</b> ai fini della <b>deducibilità</b> (e non imponibilità in capo ai dipendenti) delle <b>spese di trasferta</b> (vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi e noleggio con conducente).</p> <p>Allo stesso tempo, nell’ambito del <b>reddito di impresa</b> anche per la deducibilità delle <b>spese di rappresentanza</b>, fermi restando gli altri limiti già previsti, viene introdotto l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili.</p> <p>Le nuove disposizioni (il nuovo onere) sono <b>applicabili dal 01.01.2025</b> e sono valide <b>anche ai fini dell’IRAP</b>.</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: top;"> <b>PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIABILI SPESE TRASFERTA E RAPPRESENTANZA (LEGGE DI BILANCIO 2025)</b> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Non imponibilità</b> rimborso spese/trasferte fuori dal comune, quali vitto, alloggio e trasporto con conducente per <b>lavoratori dipendenti</b>;</li> <li>◆ <b>Deducibilità dal reddito di lavoro autonomo</b> per le spese alberghiere/somministrazione di alimenti/bevande/viaggi e trasporti addebitati analiticamente al cliente, nonché rimborso analitico delle stesse spese sostenute per le trasferte dei dipendenti, ovvero corrisposte a lavoratori autonomi;</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIABILI SPESE TRASFERTA E RAPPRESENTANZA (LEGGE DI BILANCIO 2025)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Non imponibilità</b> rimborso spese/trasferte fuori dal comune, quali vitto, alloggio e trasporto con conducente per <b>lavoratori dipendenti</b>;</li> <li>◆ <b>Deducibilità dal reddito di lavoro autonomo</b> per le spese alberghiere/somministrazione di alimenti/bevande/viaggi e trasporti addebitati analiticamente al cliente, nonché rimborso analitico delle stesse spese sostenute per le trasferte dei dipendenti, ovvero corrisposte a lavoratori autonomi;</li> </ul>
<b>PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIABILI SPESE TRASFERTA E RAPPRESENTANZA (LEGGE DI BILANCIO 2025)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Non imponibilità</b> rimborso spese/trasferte fuori dal comune, quali vitto, alloggio e trasporto con conducente per <b>lavoratori dipendenti</b>;</li> <li>◆ <b>Deducibilità dal reddito di lavoro autonomo</b> per le spese alberghiere/somministrazione di alimenti/bevande/viaggi e trasporti addebitati analiticamente al cliente, nonché rimborso analitico delle stesse spese sostenute per le trasferte dei dipendenti, ovvero corrisposte a lavoratori autonomi;</li> </ul>		

<sup>11</sup> [Decreto Legge n. 84/2025](#).

<sup>12</sup> Legge 207/2024.

	<div data-bbox="443 407 692 808" style="background-color: #e0e0e0; width: 156px; height: 179px; margin-bottom: 10px;"></div> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Deducibilità dal reddito d'impresa</b> per le spese di vitto e alloggio, nonché rimborso analitico di spese per viaggio e trasporto sostenute per le trasferte dei dipendenti, ovvero corrisposti ai lavoratori autonomi;</li> <li>◆ <b>Deducibilità spese di rappresentanza</b> (reddito impresa).</li> <li>◆ <b>“Decreto fiscale” (D.L. 84/2025)</b>: spese di trasferta sostenute all'estero escluso obbligo tracciabilità ai fini deducibilità. Esteso obbligo di tracciabilità alle spese di rappresentanza sostenute a partire dal 18.06.2025</li> </ul> <p>L'<b>intento della norma</b> è quello di fare emergere l'eventuale base imponibile non dichiarata da chi effettua i servizi a fronte della richiesta di imprese e professionisti di pagamento tracciato ai fini della deducibilità del costo da loro sostenuto.</p> <p>Allo stesso tempo, il requisito del pagamento tracciato, con conseguente onere documentale, consente alle imprese di dedurre soltanto le spese effettivamente sostenute.</p>
<p><b>LAVORATORI AUTONOMI COSA CAMBIA CON IL NUOVO OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ</b></p>	<p>Dal <b>2025</b>, anche i <b>professionisti e lavoratori autonomi</b> devono prestare particolare attenzione alla <b>modalità con cui pagano determinate spese</b>, se vogliono continuare a dedurle fiscalmente dal proprio reddito.</p> <p> Il <b>Decreto Fiscale 2025<sup>13</sup></b> ha, infatti, introdotto un chiaro principio: <b>le spese di vitto, alloggio, trasporto e viaggio sostenute in Italia sono deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili</b>, come bonifici bancari o postali, carte di credito/debito, carte prepagate o assegni.</p> <p><b>SPESE DEDUCIBILI SOLO SE TRACCIATE</b></p> <p>Le spese coinvolte sono, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ pernottamenti in hotel o strutture ricettive;</li> <li>◆ pasti presso ristoranti o bar;</li> <li>◆ corse in taxi o con noleggio con conducente (NCC);</li> </ul>

<sup>13</sup> Art. 1 comma 1 lett. c) che modifica l'articolo 54 del TUIR introducendo dopo il comma 2, il comma 2-bis.

- ◆ biglietti o rimborsi per viaggi sostenuti nell'esecuzione dell'incarico.

Per essere deducibili, **devono** essere **riaddebitate in modo analitico al committente** (cioè, con indicazione separata in fattura) e **pagate con un mezzo tracciabile**.

#### Esempio 1

Un architetto incaricato da un cliente a Milano:

- ◆ spende **80 euro per una cena** e **40 euro per il taxi**,
- ◆ **paga con carta di credito**,
- ◆ **riaddebita queste spese analiticamente** in fattura.

In questo caso, le spese **non concorrono al reddito** del professionista e sono **interamente deducibili**.

#### Esempio 2

Un avvocato va in trasferta a Roma per un'udienza:

- ◆ spende **100 euro per hotel** e **50 euro per un NCC**,
- ◆ **paga in contanti**,
- ◆ riaddebita le spese analiticamente.

In questo caso, nonostante l'analiticità dell'addebito, la **mancata tracciabilità** del pagamento comporta l'**impossibilità di dedurre le spese**, che quindi concorrono alla formazione del reddito.



Se la spesa è **sostenuta fuori dal territorio italiano**, **non è richiesto l'uso di strumenti tracciabili** ai fini della deducibilità. Anche il pagamento in **contanti** è valido.

#### SPESE NON RIMBORSATE DAL CLIENTE: ATTENZIONE

Il Decreto affronta anche il caso in cui il professionista **non riceva rimborso** dal cliente<sup>14</sup>. **La tracciabilità delle spese**, ai fini della deducibilità, è richiesta esclusivamente per le **spese sostenute in Italia**, per l'esecuzione dell'incarico:

<sup>14</sup> Il Decreto Fiscale ha introdotto il nuovo comma 5-bis dell'art. 54-ter del TUIR.

- ◆ **non rimborsate da parte del committente** per insolvenza/infruttuosità della procedura esecutiva/prescrizione del credito;
- ◆ **di importo**, comprensivo del compenso ad esse relativo, **non superiore a € 2.500**, non rimborsate dal committente entro un anno dalla fattura (per le quali la deducibilità è riconosciuta a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale scade il predetto periodo annuale).

Pertanto, le spese restano deducibili **solo se**:

- ◆ sostenute in **Italia**;
- ◆ di importo fino a **2.500** euro (comprensivo del compenso legato alla spesa);
- ◆ non rimborsate **entro un anno dalla fattura**;
- ◆ pagate con **strumenti tracciabili**.



L'obbligo di tracciabilità opera per la deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF/IRES che IRAP (per quest'ultima, solo con riferimento ad associazioni professionali/studi associati e società tra professionisti).

#### **SPESE SOSTENUTE PER INCARICHI AFFIDATI AD ALTRI AUTONOMI**

Se un professionista affida un incarico a un altro autonomo (es. un ingegnere che subappalta una perizia), anche le spese **sostenute per lui** (es. trasferta, alloggio, pasti) devono essere **pagate in modo tracciabile** per poter essere dedotte. Lo stesso vale per le **spese rimborsate a dipendenti** o collaboratori dello studio.

Tale novità è applicabile:

- ◆ alle spese sostenute dal 18.6.2025 direttamente dal lavoratore autonomo, anche in qualità di committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;
- ◆ alle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti/altri lavoratori autonomi a partire dal periodo d'imposta in corso al 18.6.2025 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

#### **SPESE DI RAPPRESENTANZA: ANCHE PER GLI AUTONOMI**

	<p>Un'ulteriore novità è che <b>dal 18 giugno 2025 anche i lavoratori autonomi devono usare pagamenti tracciabili per dedurre le spese di rappresentanza</b>, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ omaggi natalizi ai clienti;</li> <li>◆ beni promozionali distribuiti gratuitamente;</li> <li>◆ oggetti d'arte o da collezione usati per promuovere l'attività.</li> </ul> <p>Il tutto <b>entro il limite dell'1% dei compensi percepiti</b>.</p> <p>In sintesi, <b>ai fini della deducibilità</b> dal reddito da lavoro autonomo, <b>le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute nel 2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ possono essere pagate senza vincoli particolari, quindi anche se pagate in contanti, fino al 17.06.2025<sup>15</sup>;</li> <li>◆ devono essere pagate esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili dal 18.06.2025<sup>16</sup>.</li> </ul>				
<p style="text-align: center;"><b>IMPRESE OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ PER TRASFERTE E DEDUCIBILITÀ DEI COSTI</b></p>	<p>Il decreto fiscale interviene anche in merito <b>al reddito d'impresa</b> sotto due fronti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ da una parte la tassazione delle trasferite in capo ai dipendenti,</li> <li>◆ dall'altra la deduzione del costo per le imprese.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="427 1263 1433 1774"> <thead> <tr> <th data-bbox="434 1263 932 1361"> <b>TASSAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI</b>  <b>art. 51, comma 5 TUIR</b> </th> <th data-bbox="938 1263 1426 1361"> <b>DEDUCIBILITÀ COSTI PER IMPRESE</b>  <b>art. 95, comma 3-bis TUIR</b> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="434 1370 932 1774">                     Dal 2025, i <b>rimborsi delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto</b> mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, ncc), sostenute in occasione di <b>trasferite/missioni dei dipendenti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente</b> se il relativo pagamento sia effettuato mediante <b>bonifico bancario/postale</b> ovvero <b>altri sistemi di</b> </td> <td data-bbox="938 1370 1426 1774">                     Dal 2025, la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, ncc) e dei <b>rimborsi analitici</b> relativi alle medesime spese, sostenute per le <b>trasferite dei dipendenti</b> o corrisposti a lavoratori autonomi, è subordinata alla condizione che il relativo pagamento sia effettuato                 </td> </tr> </tbody> </table>	<b>TASSAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI</b> <b>art. 51, comma 5 TUIR</b>	<b>DEDUCIBILITÀ COSTI PER IMPRESE</b> <b>art. 95, comma 3-bis TUIR</b>	Dal 2025, i <b>rimborsi delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto</b> mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, ncc), sostenute in occasione di <b>trasferite/missioni dei dipendenti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente</b> se il relativo pagamento sia effettuato mediante <b>bonifico bancario/postale</b> ovvero <b>altri sistemi di</b>	Dal 2025, la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, ncc) e dei <b>rimborsi analitici</b> relativi alle medesime spese, sostenute per le <b>trasferite dei dipendenti</b> o corrisposti a lavoratori autonomi, è subordinata alla condizione che il relativo pagamento sia effettuato
<b>TASSAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI</b> <b>art. 51, comma 5 TUIR</b>	<b>DEDUCIBILITÀ COSTI PER IMPRESE</b> <b>art. 95, comma 3-bis TUIR</b>				
Dal 2025, i <b>rimborsi delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto</b> mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, ncc), sostenute in occasione di <b>trasferite/missioni dei dipendenti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente</b> se il relativo pagamento sia effettuato mediante <b>bonifico bancario/postale</b> ovvero <b>altri sistemi di</b>	Dal 2025, la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, ncc) e dei <b>rimborsi analitici</b> relativi alle medesime spese, sostenute per le <b>trasferite dei dipendenti</b> o corrisposti a lavoratori autonomi, è subordinata alla condizione che il relativo pagamento sia effettuato				

<sup>15</sup> fino al giorno antecedente l'entrata in vigore del Decreto fiscale.

<sup>16</sup> giorno di entrata in vigore del Decreto Fiscale.

**pagamento tracciabili** (ad esempio, carte di debito/di credito/prepagate, assegni).

Con la modifica introdotta dal Decreto Fiscale<sup>17</sup>, l'**obbligo di tracciabilità** viene ora **limitato alle spese sostenute in Italia** e pertanto **non interessa le spese sostenute all'estero** in occasione delle predette trasferite, che potranno essere pagate anche in contanti senza comprometterne la non concorrenza alla formazione del reddito.

La **novità si applica** per le spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta in corso al 18.06.2025 (dal 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

mediante **bonifico bancario/postale** ovvero **altri sistemi di pagamento tracciabili** (ad esempio, carte di debito/di credito/prepagate, assegni).

Con la modifica introdotta dal Decreto Fiscale<sup>18</sup>, il suddetto **obbligo di tracciabilità** si applica alle **spese sostenute in Italia** e pertanto **non interessa le spese sostenute all'estero** in occasione delle trasferite, che potranno essere pagate anche in contanti senza comprometterne la deducibilità.

La **novità si applica** per le spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta in corso al 18.06.2025 (dal 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).



Il decreto fiscale elimina il riferimento ai lavoratori autonomi contenuto all'art. 95 comma 3-bis del Tuir, in **quanto l'articolo reca in generale la disciplina della deducibilità delle spese per i lavoratori dipendenti**. Il riferimento è stato riportato **all'art. 109 del TUIR**, dove sono stati introdotti i commi 5-bis e 5-ter, riguardante **le norme generali sui componenti del reddito d'impresa**.

<sup>17</sup> Art. 1, comma 1, lett. b) D.L. 84/2025.

<sup>18</sup> Art. 1, comma 1, lett. g) D.L. 84/2025.

TABELLA DI SINTESI	TIPOLOGIA DI SPESA	SOGGETTO	CONDIZIONE PER LA DEDUCIBILITÀ / NON IMPONIBILITÀ	TRACCIABILITÀ OBBLIGATORIA?	NOTE
	Vitto, alloggio, trasporto (TAXI/NCC) <b>in Italia</b>	Impresa	Deducibilità solo se spesa documentata e tracciabile	Sì	Valida anche per spese sostenute per amministratori o autonomi
	Vitto, alloggio, trasporto <b>all'estero</b>	Impresa / Autonomo	Deducibili anche se pagati in contanti	NO	Non serve tracciabilità per le spese estere
	Rimborso analitico trasferta <b>dipendenti</b>	Impresa	Non imponibile per il dipendente solo se tracciabile	Sì	Obbligo limitato alle spese sostenute in Italia
	Rimborso spese trasferta <b>collaboratori / autonomi</b>	Impresa	Deducibile solo se rimborso tracciabile	Sì	Vale anche per professionisti esterni
	Spese di trasferta per incarico <b>sostenute da autonomo</b>	Autonomo	Deducibili solo se riaddebitate analiticamente e tracciate	Sì	Se non riaddebitate → nessun obbligo di tracciabilità
	Spese di trasferta <b>incarichi affidati ad altri autonomi</b>	Autonomo / Impresa	Deducibili solo se tracciabili	Sì	Estensione introdotta con art. 54-septies, comma 6-bis TUIR

	Rimborso spese analitico <b>dipendenti o altri autonomi</b>	Autonomo / Impresa	Deducibile solo se tracciabile	Sì	Anche per studi associati, STP
	Spese di rappresentanza (es. omaggi)	Autonomo / Impresa	Deducibilità subordinata a pagamento tracciabile	Sì	Per i lavoratori autonomi nel rispetto del limite dell'1% dei compensi percepiti

## CREDITO D'IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE TERZO TRIMESTRE 2023 – DOMANDE ENTRO IL 5 AGOSTO

I **lavoratori autonomi**, le **imprese** e gli **enti non commerciali** che hanno effettuato **investimenti**, nel **periodo 01.07.2023 - 30.09.2023**, in **campagne pubblicitarie**, incluse le **sponsorizzazioni**, nei confronti di:

- ◆ **leghe** che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche,
- ◆ **società ed associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,

devono presentare **domanda** per il riconoscimento del **credito d'imposta** entro il prossimo **5 agosto**.

Di seguito, analizziamo la **procedura**.

CREDITO D'IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE TERZO TRIMESTRE 2023 – DOMANDE ENTRO IL 5 AGOSTO	
<b>PREMESSA</b>	<p>Con l'art. 37 del c.d. "<b>Decreto Pubblica Amministrazione-bis</b>"<sup>19</sup>, il Legislatore ha esteso agli <b>investimenti effettuati nel periodo 01.07.2023 - 30.09.2023</b> il credito d'imposta c.d. "<b>Bonus sponsorizzazioni</b>"<sup>20</sup>.</p> <p>Si ricorda che l'art. 81 del "Decreto Agosto" aveva riconosciuto un <b>credito d'imposta</b> a favore delle <b>imprese</b> o <b>lavoratori autonomi</b> o <b>enti non commerciali</b> che effettuano <b>investimenti in campagne pubblicitarie</b>, incluse <b>sponsorizzazioni</b>, nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche o paralimpiche;</li> <li>◆ società sportive professionistiche;</li> <li>◆ società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.</li> </ul> <p> La suddetta agevolazione, inizialmente prevista per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 01.07.2020 al 31.12.2020, è stata</p>

<sup>19</sup> D.L. 75/2023.

<sup>20</sup> di cui all'art. 81 del "Decreto Agosto " (D.L. 104/2020).

	<p>poi <b>prorogata</b> per gli investimenti effettuati nel 2021, dal 01.01.2022 al 31.03.2022, dal 01.01.2023 al 31.03.2023, e da ultimo, nel periodo <b>01.07.2023 - 30.09.2023</b>.</p> <p>Il Dipartimento per lo Sport ha comunicato che dalle ore 12:00 dello scorso 05.06.2025, e <b>fino alle ore 23:59 del 05.08.2025</b>, è <b>attiva</b> la <b>piattaforma</b> on line per l'<b>invio delle domande</b> di riconoscimento al fine di usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel <b>terzo trimestre</b> dell'anno fiscale <b>2023</b>.</p>
<p><b>SOGGETTI INTERESSATI</b></p>	<p>Come anticipato, il <b>bonus</b> in esame è <b>riservato</b> a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>imprese,</b></li> <li>◆ <b>lavoratori autonomi,</b></li> <li>◆ <b>enti non commerciali</b></li> </ul> <p>che effettuano <b>investimenti in campagne pubblicitarie</b>, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche o paralimpiche;</li> <li>◆ società sportive professionistiche;</li> <li>◆ società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.</li> </ul>
<p><b>REQUISITI</b></p>	<p>L'<b>investimento</b> in campagne pubblicitarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ deve essere di importo complessivo <b>non inferiore a euro 10.000</b> e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2022 (prodotti in Italia) almeno pari a euro 150.000 e fino ad un massimo di euro 15 milioni (per le società e associazioni sportive costituite dal 2022, per il riconoscimento del credito in esame rileva esclusivamente la soglia dell'investimento minimo non inferiore a euro 10.000 e non anche quella relativa ai ricavi);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è riconosciuto a condizione che i pagamenti siano effettuati con <b>versamento bancario o postale</b> o altri sistemi di pagamento <b>tracciabili</b><sup>21</sup> (ad esempio, carta di credito).</li> </ul>  <p>Il <b>limite di euro 10.000</b> è riferito all'investimento, quindi al <b>netto dell'IVA</b>.</p> <p>Inoltre, il corrispettivo sostenuto deve costituire, per l'erogante, una effettiva spesa di pubblicità volta a promuovere l'immagine, prodotti/servizi dello stesso a mezzo di una specifica attività della controparte.</p>										
<b>CREDITO D'IMPOSTA</b>	<p>Il contributo in esame, riconosciuto sotto forma di <b>credito d'imposta</b>:</p> <table border="1" data-bbox="427 896 1404 1467"> <tr> <td style="text-align: center;">1)</td> <td>è <b>pari al 50%</b> degli investimenti effettuati, a decorrere dall'01.07.2023 al 30.09.2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2)</td> <td><b>non può essere superiore a euro 10.000</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3)</td> <td>è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di euro 7 milioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4)</td> <td>è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfettario ex Legge 398/1991</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5)</td> <td>è utilizzabile esclusivamente in <b>compensazione</b> tramite il modello F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento per lo Sport</td> </tr> </table> <p>Le spese sostenute devono risultare da apposita <b>attestazione rilasciata</b> da uno dei seguenti <b>soggetti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ presidente del collegio sindacale del soggetto richiedente;</li> <li>◆ revisore legale iscritto nel Registro;</li> <li>◆ iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei consulenti del lavoro;</li> <li>◆ responsabile del CAF.</li> </ul>	1)	è <b>pari al 50%</b> degli investimenti effettuati, a decorrere dall'01.07.2023 al 30.09.2023	2)	<b>non può essere superiore a euro 10.000</b>	3)	è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di euro 7 milioni	4)	è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfettario ex Legge 398/1991	5)	è utilizzabile esclusivamente in <b>compensazione</b> tramite il modello F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento per lo Sport
1)	è <b>pari al 50%</b> degli investimenti effettuati, a decorrere dall'01.07.2023 al 30.09.2023										
2)	<b>non può essere superiore a euro 10.000</b>										
3)	è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di euro 7 milioni										
4)	è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfettario ex Legge 398/1991										
5)	è utilizzabile esclusivamente in <b>compensazione</b> tramite il modello F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento per lo Sport										

<sup>21</sup> ex art. 23 del D.lgs. 241/1997.

<b>TERMINE DI PRESENTAZIONE</b>	<p>Al fine di beneficiare del credito d'imposta in esame (investimenti terzo trimestre 2023) i soggetti interessati devono <b>presentare, entro il 05.08.2025</b>, un'<b>apposita domanda</b> tramite la <b>piattaforma</b> disponibile sul <b>sito internet</b> del Dipartimento per lo Sport al seguente <b>indirizzo</b>:</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023-3/">https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023-3/</a></p> <p> <b>Non rileva l'ordine temporale di invio delle domande</b>; in caso di insufficienza delle risorse il bonus spettante al singolo beneficiario sarà proporzionalmente ripartito.</p>
<b>PROCEDURA</b>	<p>Per inviare una richiesta di beneficio è necessario <b>creare un profilo</b> nella piattaforma.</p> <p>Si ricorda che ad ogni profilo è possibile associare un unico CF/PI richiedente: nel caso in cui si sia avuto mandato di <b>caricare più richieste</b> per conto di <b>differenti richiedenti</b>, sarà necessario creare <b>un profilo per ogni richiedente</b>; se non venisse rispettata questa condizione, le domande inserite potrebbe essere invalidate.</p>



Nel **form di registrazione** è **necessario**:


- ◆ inserire la denominazione dell'ente/impresa/professionista del richiedente;
- ◆ includere un indirizzo e-mail (non PEC) su cui verranno inviate le comunicazioni di sistema;
- ◆ creare una password avente le caratteristiche descritte.

Cliccando sul **tasto "Registrai"** verrà inviata una mail di registrazione nell'indirizzo indicato.

Dopo la registrazione è necessario effettuare il login all'Area Riservata: effettuato l'accesso sarete rimandati alla **pagina "Elenco delle Domande presentate"**. Da questa pagina, una volta caricate le domande, sarà possibile **vederne lo stato**.



Ricordiamo che va presentata **una domanda per ogni fattura emessa e quietanzata**: quindi se per un **singolo contratto** sono state emesse e pagate **8 fatture** nell'anno fiscale, andranno **inserite tutte e 8**



presentando **8 singole domande**.

Per **caricare** una **domanda** cliccare sul **tasto “Crea nuova Domanda”**.

Dopo aver cliccato su tale tasto si viene reindirizzati al **form di compilazione**.

Per **procedere** sarà necessario avere a portata di mano i **seguenti dati**:

- ◆ dati identificativi del richiedente e dati del rappresentante legale;
- ◆ identificativi del contratto di sponsorizzazione (numero, data e durata espressa in mesi);
- ◆ copia della fattura elettronica per cui si richiede il credito;
- ◆ copia della quietanza di bonifico o versamento assegno;
- ◆ dati relativi all'ente sponsorizzato: denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA, tipologia di sport olimpico praticato e certificato d'iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche;
- ◆ dati relativi all'asseveratore (dati personali, numero e albo di appartenenza).

DESCRIZIONE DI ALCUNI CAMPI	
<b>Contratto di Sponsorizzazione</b>	Nel campo Numero contratto va inserito il protocollo interno aziendale/numero di contratto con cui si è chiuso l'accordo con il beneficiario. Non occorre che il contratto sia depositato.

		<p>Il campo durata del contratto deve essere espresso in mesi; nel caso in cui il contratto sia della durata di un anno vanno inseriti 12 mesi, nel caso in cui il contratto sia della durata di 2 anni vanno inseriti 24 mesi e così via.</p> <p>L'oggetto del contratto è solitamente l'art. 1, quindi il titolo del contratto di sponsorizzazione</p>
	<b>Dati della fattura</b>	<p>Viene richiesto il caricamento a sistema del numero di fattura, della data e l'importo della singola fattura.</p> <p>Viene richiesto anche il caricamento della fattura in formato elettronico</p>
	<b>Sport olimpico praticato</b>	<p>Nel caso in cui il soggetto beneficiario pratici più sport olimpici, è sufficiente inserirne solo uno</p>
	<b>Asseveratore</b>	<p>L'asseveratore è colui che si assume la responsabilità civile, penale e amministrativa che quanto dichiarato in fase di compilazione corrisponda a verità.</p> <p>L'asseveratore deve essere iscritto o al registro dei revisori dei conti o all'albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili o all'albo dei consulenti del lavoro o deve essere responsabile di un CAF</p>
	<b>Quietanza Bancaria</b>	<p>La quietanza è un documento che viene rilasciato dalla banca di appartenenza che certifica l'avvenuta transazione di denaro tra due soggetti. Anche degli assegni, nel momento in cui sono stati versati e incassati, si può richiedere quietanza. Molte banche, all'interno della sezione Documenti dell'Online Banking rilasciano in automatico il documento di quietanza.</p> <p>Non saranno accettati in alcun modo fotocopie di assegni consegnati; per inoltrare la richiesta è</p>


necessario certificare che il pagamento della fattura sia avvenuto nell'anno fiscale di riferimento

Dopo aver compilato il form è necessario, al fine di procedere allo **step successivo**, cliccare sul **tasto “Salva i dati”** a fondo pagina.

Dopo aver **salvato il form**, la domanda verrà passata in uno **stato AC – Attesa di compilazione**, venendo rimandati sulla pagina di controllo e invio modello.

Da questa pagina è possibile **controllare e correggere i dati** precedentemente inseriti.

- ◆ se i dati inseriti risultano **errati** occorre correggerli e cliccare nuovamente sul tasto “Salva i dati” a fondo pagina;
- ◆ se i dati inseriti risultano **corretti** si può procedere **scaricando il modello** di autocertificazione precompilato come da immagine seguente.




Attenzione al fatto che il **documento scaricato** dovrà necessariamente essere **firmato digitalmente** dal **rappresentante legale** e dall'**asseveratore**.

Dopo aver **firmato il documento** si può **accedere nuovamente** in


piattaforma dalla **sezione Login**, e dalla pagina **“Elenco delle domande”** inviate occorre **selezionare** la **domanda** per la quale volete caricare il documento firmato cliccando sul tasto **“Modifica”**.

Nella pagina di visualizzazione della domanda cliccare su **“Sfoglia nel**



**paragrafo”**, **“Carica documento firmato digitalmente”** per poi selezionare dal proprio computer il documento da caricare.

Per concludere la procedura occorre cliccare su **“Salva i dati”** a fondo pagina.




Codice Fiscale (*)	1234567890123456
Data di nascita (*)	05 / 04 / 2022
Luogo di nascita (*)	Salerno
Iscritto (*)	di essere iscritto al registro revisori dei conti
Con il numero al registro/albo	0123

La domanda verrà inviata in modo definitivo al sistema e passerà in uno **stato AT – In attesa di approvazione** da parte del Dipartimento per lo sport.

Per **inserire** una **nuova domanda** è sufficiente cliccare sul tasto **“Crea una nuova domanda”** dalla **sezione “Elenco delle domande presentate”** dell'area riservata

Dalla seconda domanda in poi, tutti i dati relativi al richiedente saranno precompilati.

Per **monitorare** lo **stato** della **domanda** è necessario entrare nella propria **area riservata** e cliccare su “*Elenco delle domande presentate*”: nella **sezione** “**Dati della domanda**” potete monitorare lo stato di avanzamento della pratica.



Qui è possibile sapere se la pratica è stata lavorata dall'Ufficio e l'esito dell'esame, oppure se la pratica è stata successivamente inserita nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e se qui è stata confermata o rifiutata.